

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 5 DEL 27/01/2023

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2023 N. 197 DEL 29.12.2022. STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 EURO. VALUTAZIONE ESERCIZIO FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 1, COMMA 229

LA GIUNTA CAMERALE

- vista l'allegata proposta di deliberazione;
- udite le relazioni del Presidente e del Segretario Generale, ed i successivi interventi dei consiglieri, integralmente riportati nella “Trascrizione da fonte registrata” allegata al verbale della seduta odierna;
- ritenuto di condividere le motivazioni contenute nella proposta;
- presenti 7 consiglieri;
- all'unanimità,

DELIBERA

1. di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
2. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n.197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
3. di incaricare il Segretario Generale di provvedere ad inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;
4. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'Ente dell'approvazione del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Ragioneria ed alla struttura incaricata del Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza;

6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nell'Albo informatico della CCIAA ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/09.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
(dr. Francesco De Giorgio)
Firma digitale

Il Presidente
(Mario Domenico vadrucci)
Firma digitale

Area I – Servizio I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA – documento istruttorio

Oggetto: Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022. Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro. Valutazione esercizio facoltà prevista dall'art. 1, comma 229.

- vista la Legge n.241 del 7.8.1990;
- vista la Legge n.580 del 29.12.1993;
- visto il vigente Statuto camerale;
- visto il vigente "Regolamento di organizzazione e dei servizi";
- vista la legge 29 dicembre 2022, n.197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
- visto l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n.197, che dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art.30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- visto l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n.197, che dispone che relativamente alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- visto l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone che gli enti creditori **possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227** e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet

istituzionali. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione da utilizzare e notificare alla pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

- considerato che l’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento (*c.d. definizione agevolata*);
- ritenuto che l’adozione da parte dell’Ente camerale della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore (*disponibile a saldare il dovuto*) di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- considerato che lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l’annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l’iscrizione contabile del credito, seppur ridotto, generando comunque dei consistenti costi a carico dell’Ente che si rischierebbe non trovino corrispondente copertura;
- considerato che la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell’attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede però il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l’annullamento della cartella avverrà solo a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;
- considerato che dal sito istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione sono stati estrapolati i dati dei carichi pendenti dal 01.01.2000 al 31.12.2015 come da allegato A;
- presa visione della nota trasmessa da Unioncamere in data 17 gennaio 2023;
- ritenuto, pertanto, per ragioni di equità e per non esporre l’ente a eccessivi costi legati alla riscossione coattiva di deliberare - come suggerito da Unioncamere - ai sensi dell’articolo 1,

comma 229, legge 29 dicembre 2022, n.197, per la non applicazione (*automatica*) dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n.197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere attraverso la definizione (*agevolata*) di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n.197 scelta che comporterà, a fronte del medesimo beneficio per l'impresa debitrice, per l'Ente sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle senza aggravio di costi;

- preso atto della proposta in tal senso formulata dal Segretario Generale;

Proposta di dispositivo

1. di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
2. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n.197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
3. di incaricare il Segretario Generale di provvedere ad inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;
4. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'Ente dell'approvazione del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Ragioneria ed alla struttura incaricata del Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nell'Albo informatico della CCIAA ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/09.